

PIR Soluzione Sikura

PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO



DALL'ECONOMIA REALE
UNA FONTE DI CRESCITA PER I TUOI RISPARMI

Sikura Life

Condizioni generali di contratto
relative a **PIR Soluzione Sikura**

Prodotto di investimento assicurativo di tipo unit linked

Data di validità delle Condizioni Generali di Contratto: 25/07/2018

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Contratto sono riportate nel Prospetto d'offerta.

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

PIR Soluzione Sikura è un Contratto di assicurazione sulla vita del tipo Unit Linked (Ramo III art. 2, comma 1, del D. Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, di seguito "CAP") che prevede, dietro pagamento dei premi nelle modalità indicate nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, la corresponsione delle prestazioni di seguito definite.

Il Contratto Assicurativo è a vita intera e prevede il diritto per il Contraente di esercitare il riscatto secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Le prestazioni assicurative previste dal Contratto e il Valore di riscatto sono correlati al valore delle quote del Fondo PIR Growth e possono essere inferiori ai Premi versati.

Il valore delle quote del Fondo PIR Growth dipende dall'andamento delle attività finanziarie sottostanti, che sono esposte alle fluttuazioni del mercato. Il Contratto non prevede pertanto alcuna garanzia di restituzione del capitale.

ART.2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto Assicurativo si considera perfezionato nel momento in cui il Contraente riceve la comunicazione di avvenuta accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia.

L'accettazione della Proposta di assicurazione viene comunicata al Contraente, per iscritto o con comunicazione nell'Area Riservata, tramite l'invio del Certificato di Assicurazione, entro 20 (venti) giorni lavorativi successivi al ricevimento del Premio da parte della Compagnia.

Le coperture decorrono a partire dalla data di decorrenza del Contratto Assicurativo, come sopra precisato, a condizione che il Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito o il primo Premio in caso di Premi Ricorrenti.

La sottoscrizione del Contratto Assicurativo può avvenire esclusivamente mediante l'apposito Modulo di Proposta per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione. Il Contraente deve compilare e sottoscrivere il Modulo di Proposta fornendo i propri dati anagrafici, quelli dell'Assicurato o degli Assicurati (se diversi dall'Investitore Contraente), dei Beneficiari nonché indicare l'ammontare del Premio e l'eventuale frazionamento in caso di pagamento di Premi Ricorrenti.

In caso di mancata accettazione della proposta da parte della Compagnia, questa ne dà comunicazione al Contraente, anche tramite l'Intermediario incaricato, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima.

Il Contratto Assicurativo può essere sottoscritto esclusivamente da soggetti residenti in Italia e aventi residenza fiscale in Italia. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte del Contraente comporta il venir meno di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contraente e l'Assicurato devono avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni.

ART.3 - REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'articolo 176 CAP, il Contraente ha diritto di revocare la Proposta di assicurazione fino a quando il Contratto Assicurativo non è concluso, ossia fino a quando il Contraente non riceve conferma dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia, ai sensi dell'art. 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La revoca della Proposta di assicurazione dovrà essere effettuata in forma scritta e inviata alla Compagnia tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Sikura Leben AG

Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

La Compagnia rimborserà al Contraente le somme eventualmente pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

ART.4 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 177 del CAP, il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto Assicurativo, mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata a/r alla sede della Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione che il Contratto Assicurativo è concluso.

In caso di recesso, la Compagnia restituirà il Premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, trattenendo le spese di emissione del Contratto Assicurativo effettivamente sostenute come indicato all'art. 12 delle presenti Condizioni.

Il recesso ha effetto di liberare le Parti dagli obblighi derivanti dal Contratto, con decorrenza dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione della lettera raccomandata da parte della Compagnia, risultante dalla data indicata sulla ricevuta di ritorno.

ART.5 - PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

5.1 - PRESTAZIONI ASSICURATIVE

In caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, di decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, la Compagnia erogherà ai Beneficiari designati una Prestazione assicurativa equivalente alla somma delle seguenti componenti:

- il controvalore delle quote del Fondo PIR Growth in cui viene investito il Premio, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il loro valore unitario, come indicato all'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto; il Giorno di riferimento coincide al più tardi con il 10° (decimo) giorno successivo a quello in cui la Compagnia riceve la documentazione completa relativa al decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.
- una *Maggiorazione Caso Morte* calcolata sul Premio pagato quale copertura per il Caso Morte, variabile in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.

Esemplificazione di Maggiorazione *Caso Morte* per un Premio Unico o per una somma di Premi Ricorrenti di € 36.000,00:

ETÀ al momento del decesso	Coefficiente variabile in base all'età	Maggiorazione Caso Morte in valore percentuale	Maggiorazione caso morte in EUR
18	1,01	83,33%	30.000,00 €
19	1,11	83,33%	30.000,00 €
20	1,18	83,33%	30.000,00 €
21	1,24	80,65%	29.032,26 €
22	1,28	78,13%	28.125,00 €
23	1,28	78,13%	28.125,00 €
24	1,31	76,34%	27.480,92 €
25	1,31	76,34%	27.480,92 €
26	1,31	76,34%	27.480,92 €
27	1,31	76,34%	27.480,92 €
28	1,31	76,34%	27.480,92 €
29	1,31	76,34%	27.480,92 €
30	1,31	76,34%	27.480,92 €
31	1,31	76,34%	27.480,92 €
32	1,37	72,99%	26.277,37 €
33	1,44	69,44%	25.000,00 €
34	1,54	64,94%	23.376,62 €
35	1,6	62,50%	22.500,00 €
36	1,67	59,88%	21.556,89 €
37	1,77	56,50%	20.338,98 €
38	1,87	53,48%	19.251,34 €
39	2,03	49,26%	17.733,99 €
40	2,19	45,66%	16.438,36 €
41	2,32	43,10%	15.517,24 €
42	2,52	39,68%	14.285,71 €
43	2,72	36,76%	13.235,29 €
44	3,01	33,22%	11.960,13 €
45	3,31	30,21%	10.876,13 €
46	3,6	27,78%	10.000,00 €
47	4,03	24,81%	8.933,00 €
48	4,35	22,99%	8.275,86 €
49	4,78	20,92%	7.531,38 €
50	5,24	19,08%	6.870,23 €
51	5,83	17,15%	6.174,96 €
52	6,45	15,50%	5.581,40 €
53	7,36	13,59%	4.891,30 €
54	7,89	12,67%	4.562,74 €
55	8,61	11,61%	4.181,18 €
56	9,52	10,50%	3.781,51 €

57	10,77	9,29%	3.342,62 €
58	11,85	8,44%	3.037,97 €
59	13,39	7,47%	2.688,57 €
60	14,5	6,90%	2.482,76 €
61	15,71	6,37%	2.291,53 €
62	17,12	5,84%	2.102,80 €
63	18,43	5,43%	1.953,34 €
64	20,36	4,91%	1.768,17 €
65	22,71	4,40%	1.585,20 €
66	25,4	3,94%	1.417,32 €
67	28,28	3,54%	1.272,98 €
68	31,12	3,21%	1.156,81 €
69	34,69	2,88%	1.037,76 €
70	38,75	2,58%	929,03 €
71	42,91	2,33%	838,97 €
72	47,81	2,09%	752,98 €
73	52,82	1,89%	681,56 €
74	58,75	1,70%	612,77 €
75	65,68	1,52%	548,11 €
76	73,24	1,37%	491,53 €
77	81,07	1,23%	444,06 €
78	90,52	1,10%	397,70 €
79	100,54	0,99%	358,07 €
80	109,96	0,91%	327,39 €
81	117,8	0,85%	305,60 €
82	128,8	0,78%	279,50 €
83	147,1	0,68%	244,73 €
84	176,2	0,57%	204,31 €
85	203,5	0,49%	176,90 €
86	226	0,44%	159,29 €
87	245,4	0,41%	146,70 €
88	257,6	0,39%	139,75 €
89	279,2	0,36%	128,94 €
90	303,7	0,33%	118,54 €
91	333,1	0,30%	108,08 €
92	360,9	0,28%	99,75 €
93	390,9	0,26%	92,10 €
94	424,4	0,24%	84,83 €
95	462,9	0,22%	77,77 €
96	506,8	0,20%	71,03 €
97	549,1	0,18%	65,56 €
98	593,4	0,17%	60,67 €
99	639,4	0,16%	56,30 €
100	687,1	0,15%	52,39 €

In ogni caso, l'importo della Maggiorazione *Caso Morte* non può mai essere superiore a EUR 30.000,00.

Nel caso in cui, all'esito delle informazioni acquisite dal Questionario sullo stato di salute dell'Assicurato o dalla visita medica a cui quest'ultimo si sia eventualmente sottoposto, la Compagnia assuma un rischio di particolare gravità, le Parti possono convenire che ai Premi pattuiti venga applicato un costo relativo alla copertura assicurativa di maggiore entità, rispetto a quanto indicato all'art. 12 delle presenti Condizioni. In tal caso, l'entità del Costo della copertura assicurativa verrà indicata nel Certificato di Assicurazione.

La prestazione complessiva sarà calcolata tenendo conto di eventuali riscatti e versamenti Aggiuntivi effettuati nel corso della vigenza del Contratto Assicurativo nonché dei costi e delle eventuali imposte.

Il presente Contratto Assicurativo prevede rischi a carico del Contraente, legati all'andamento della gestione del Fondo PIR Growth cui sono collegate le prestazioni del Contratto assicurativo. La Prestazione assicurativa erogata dalla Compagnia potrà essere pertanto inferiore rispetto ai Premi complessivamente versati.

5.2 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE CASO MORTE

Per il riconoscimento della Maggiorazione Caso Morte, è necessaria la compilazione del questionario medico allegato al Modulo di Proposta. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e, se diverso da quest'ultimo, dell'Assicurato o degli Assicurati in relazione al proprio stato di salute o nel caso in cui le cause del decesso rientrino fra le esclusioni di seguito riportate, la Compagnia corrisponderà unicamente il Valore del Contratto, al netto dei costi e delle eventuali imposte, senza riconoscimento di alcuna Maggiorazione Caso Morte.

La corresponsione della Maggiorazione *Caso Morte* è esclusa:

- in caso di suicidio o di morte cagionata dal medesimo Assicurato in conseguenza di un atto dallo stesso compiuto, prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del Contratto, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato fosse capace di intendere e di volere;
- se il decesso dell'Assicurato è conseguenza dell'esecuzione di una sentenza capitale o l'immediata e diretta conseguenza di un crimine, reato o illecito internazionale commesso dall'Assicurato, o al quale egli abbia concorso, ivi compresa la partecipazione ad atti terroristici e ad atti di guerriglia o insurrezioni. La Maggiorazione *Caso Morte* verrà comunque erogata qualora l'Assicurato non abbia attivamente partecipato a tali avvenimenti;
- se il decesso è conseguenza di atto intenzionale da parte del Beneficiario e/o Contraente nei confronti dell'Assicurato;
- se il decesso è dovuto ad incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico;
- se il decesso è dovuto a contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti.
- se il decesso è la conseguenza della pratica di una o più delle seguenti attività:
 - sport individuali: caccia professionale, speleologia, tuffi non in piscina o da altezze elevate;
 - sport aerei: Volo, Deltaplano/Parapendio/Paracadutismo/Mongolfiera;
 - sport automobilistici/motociclistici: corsa in salita/ su circuito, raid, rally, gokart, motocross, quad, speedway;
 - sport da combattimento: boxe, thai-boxe, kick boxing, wrestling;
 - sport equestri: equitazione/ippica;
 - sport estremi: bungee jumping, base jump, canyoning, mountain bike con gare, trail running, trekking o escursioni in alta montagna oltre i 4.000 metri di altitudine, immersioni/sub;
 - sport di montagna e Invernali: Alpinismo/Scalata su roccia, Bob/Motoslitta, Sci/Snowboard non a livello amatoriale o fuori pista;
 - sport nautici: vela, catamarano, canoa estrema, corse di fuoribordo, gare di offshore, rafting.

ART.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente si impegna a versare il Premio in base alla modalità di versamento selezionata nel Modulo di Proposta.

Il pagamento del Premio può essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della Compagnia o tramite addebito diretto SEPA, secondo la modalità di pagamento scelta dal Contraente e indicata nel Modulo di Proposta. Le spese relative alle suddette forme di pagamento sono a carico del Contraente.

Il pagamento del Premio non potrà essere effettuato mediante conferimenti, in tutto o in parte, di portafogli di fondi esistenti né tramite pagamento in contanti o assegno.

Nel caso in cui il pagamento del Premio venga effettuato in modalità diverse da quelle consentite dalla Compagnia, il pagamento si intenderà come non effettuato.

6.1 - PREMIO UNICO

Il Contraente può effettuare il pagamento di un Premio Unico, contestualmente alla sottoscrizione della Proposta, di ammontare non inferiore a EUR 10.000,00 (diecimila) e successivamente può effettuare il versamento di Premi Aggiuntivi di ammontare non inferiore a EUR 2.500,00 (duemilacinquecento) ciascuno. La somma dei Premi versati (Premio Unico e Premi Aggiuntivi) non può essere superiore a EUR 30.000,00 (trentamila) in ciascun anno solare e, complessivamente, a EUR 150.000,00 (centocinquantamila) nel corso della durata del Contratto Assicurativo.

Pertanto, la somma dell'importo relativo al Premio Unico versato alla sottoscrizione del Contratto Assicurativo e dell'importo degli eventuali Premi Aggiuntivi versati nel corso del primo anno di Contratto, non possono essere superiori a EUR 30.000,00 (trentamila). Nel corso delle successive annualità di Contratto potranno essere versati Premi Aggiuntivi per un importo massimo non superiore a EUR 30.000,00 (trentamila) per ciascun anno solare. Le somme complessive versate a titolo di Premio (Unico e Aggiuntivi) non possono superare, complessivamente EUR 150.000,00 (centocinquantamila).

Il superamento dei predetti limiti di importo, per ciascun anno solare e per l'intera durata del Contratto Assicurativo, dei Premi versati, non è consentito.

Per assicurare il rispetto di detti limiti, la Compagnia conserva separata evidenza dei Premi versati dal Contraente per ciascun anno, anche ai fini fiscali, per la applicazione delle agevolazioni previste per i Piani Individuali di Risparmio dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

6.2 - PREMI RICORRENTI

Il Contraente può effettuare il pagamento di Premi Ricorrenti di ammontare non inferiore a EUR 1.200,00 (milleduecento) annui: i Premi Ricorrenti possono essere versati con frazionamento trimestrale, semestrale o annuale. Il Contraente può effettuare il versamento dei Premi Ricorrenti per tutta la durata del Contratto Assicurativo e decidere, in ogni momento, di versare Premi Aggiuntivi di ammontare pari all'importo annuo del Premio Ricorrente o multipli di tale importo. La somma dei Premi versati (Premio Unico e Premi Aggiuntivi) non può essere superiore a EUR 30.000,00 (trentamila) in ciascun anno solare e, complessivamente, a EUR 150.000,00 (centocinquantamila) nel corso della durata del Contratto Assicurativo.

Il superamento dei predetti limiti di importo, per ciascun anno solare e per l'intera durata del Contratto Assicurativo, dei Premi versati, non è consentito.

Per assicurare il rispetto di detti limiti, la Compagnia conserva separata evidenza dei Premi versati dal Contraente per ciascun anno, anche ai fini fiscali, per la applicazione delle agevolazioni previste per i Piani Individuali di Risparmio dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

ART. 7 - BONUS SIKURA

In caso di versamento di Premi Ricorrenti, al Contraente possono essere attribuiti due Bonus, ciascuno di ammontare pari ad una annualità di Premio ricorrente, alle seguenti condizioni.

- Il 1° Bonus Sikura, pari ad una annualità di premio ricorrente, è riconosciuto in corrispondenza del 20° anno dalla conclusione del Contratto, se:
 - il Contraente versa regolarmente i Premi Ricorrenti per un periodo pari a 20 (venti) annualità; oppure se
 - il Contraente versa un importo complessivo (comprensivo dei Premi Aggiuntivi) corrispondente a 20 (venti) annualità di Premio Ricorrente;
- Il 2° Bonus Sikura, pari ad una annualità di premio ricorrente, è riconosciuto in corrispondenza del 30° anno dalla conclusione del Contratto, se:
 - Il Contraente continua a versare regolarmente i Premi Ricorrenti fino alla 30° annualità; oppure se
 - Il Contraente versa un importo complessivo (comprensivo dei Premi Aggiuntivi) corrispondente a 30 (trenta) annualità di Premio Ricorrente;

I Bonus Sikura vengono riconosciuti tramite accrescimento delle quote dei Fondi in cui è investito il Premio al momento dell'applicazione del Bonus.

Nel caso in cui il riconoscimento del Bonus Sikura comporti il superamento dei limiti all'investimento previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) per i Piani Individuali di Risparmio, non trovano applicazione le agevolazioni fiscali ivi previste, relativamente agli importi che superino i predetti limiti all'investimento.

In nessun caso il riconoscimento del Bonus Sikura potrà avvenire tramite versamento diretto di somme a favore del Contraente.

ART. 8 - CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

I Premi versati dal Contraente, al netto dei costi e delle eventuali imposte, sono convertiti in quote del Fondo PIR Growth.

Il numero delle quote attribuite al Contratto Assicurativo è determinato dividendo il Premio, al netto dei costi delle eventuali imposte, per il valore della quota del Fondo PIR Growth relativo al Giorno di riferimento.

Il Premio Unico e la prima rata di Premio Ricorrente vengono convertiti in quote del Fondo PIR Growth nel Giorno di riferimento, decorso il termine previsto per il recesso del Contraente (30 giorni alla ricezione della comunicazione che il Contratto di Assicurazione è concluso) secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

Le successive rate di Premio Ricorrente vengono convertite in quote del Fondo PIR Growth nel Giorno di riferimento decorsi 10 giorni dalla ricezione dell'importo del Premio.

Per Giorno di riferimento del Premio Unico si intende, al più tardi, la 10° giornata borsistica successiva alla data di decorrenza del termine previsto per il recesso del Contraente.

Nel caso in cui la frequenza di trading legata agli attivi sottostanti in cui investe il Fondo PIR Growth non sia giornaliera, i Premi, al netto dei costi, sono investiti in un fondo di liquidità scelto dalla Compagnia o verranno depositati negli asset liquidi della Compagnia per il tempo strettamente necessario a effettuare le operazioni richieste. Alla scadenza di tale periodo di attesa, l'ammontare investito nel fondo di liquidità sarà trasferito gratuitamente verso i fondi di investimento scelti dal Contraente.

Tale operazione è eseguita il Giorno di riferimento, disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte e reinvestendole il medesimo giorno nel Fondo PIR Growth.

ART.9 - DISINVESTIMENTO DELLE QUOTE

In tutti i casi di disinvestimento delle quote, la conversione delle stesse è effettuata in base al valore delle stesse relativo al Giorno di riferimento.

Il Giorno di riferimento per le operazioni di disinvestimento in caso di Riscatto si intende, al più tardi:

- la 10° giornata borsistica successiva al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione completa relativa al riscatto nel caso in cui gli attivi sottostanti in cui investe il Fondo PIR Growth abbiano frequenze di trading giornaliera, oppure
- la prima data possibile di disinvestimento, decorsi almeno 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento da parte della Compagnia della documentazione completa relativa al riscatto, nel caso in cui gli attivi sottostanti in cui investe il Fondo PIR Growth abbiano frequenze di trading non giornaliera.

ART.10 - RISCATTO E RIDUZIONE

Decorsi 36 mesi dal perfezionamento del Contratto Assicurativo, il Contraente ha il diritto di esercitare il riscatto totale o parziale, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate.

10.1 - RISCATTO TOTALE

Il Contraente potrà effettuare il Riscatto totale del capitale maturato trasmettendo l'apposito modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto. Il modulo di riscatto dovrà essere inviato tramite raccomandata a/r presso la sede sociale della Compagnia, ai recapiti indicati nel successivo art. 20, unitamente alla documentazione originale relativa al Contratto Assicurativo con eventuali appendici.

In caso di riscatto totale, il Valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote al momento della ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa richiesta per le operazioni di riscatto, dedotti i costi di riscatto previsti dall'art. 12 delle presenti Condizioni Generali di Contratto ed eventuali imposte applicabili. Il Valore di riscatto è ottenuto mediante il disinvestimento delle quote collegate al Fondo PIR Growth, calcolate al Giorno di riferimento, secondo i criteri previsti dal precedente art. 9.

In caso di Riscatto totale, la copertura *Caso Morte* cessa. Con il versamento del Valore di riscatto si determina lo scioglimento del Contratto.

In ogni caso, se il riscatto avviene nei primi anni di decorrenza della Polizza, e comunque trascorsi i primi 36 mesi, il Valore di riscatto potrà essere condizionato in modo significativo dall'applicazione da parte della Compagnia dei costi previsti nei primi anni di vigenza del Contratto, tale da non consentire la restituzione di un importo pari al capitale investito nelle quote dei Fondi.

Avvertenza: affinché il Contraente possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i Piani Individuali di Risparmio dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), la parte di Premio investita in quote del Fondo PIR Growth deve essere detenuta per un periodo minimo di 5 anni (periodo minimo di detenzione) dalla conclusione del Contratto Assicurativo. In caso di Premi Ricorrenti o in caso di Versamenti Aggiuntivi il periodo minimo di detenzione di 5 anni deve essere verificato con riguardo a ciascun Premio versato.

Pertanto, in caso di riscatto (totale o parziale) prima della maturazione del quinquennio (periodo minimo di detenzione) non è applicabile il regime di esenzione fiscale previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

Attenzione: il presente Contratto Assicurativo prevede rischi finanziari a carico del Contraente. In caso di riscatto totale, il Contraente potrebbe ricevere una somma di ammontare inferiore rispetto ai Premi versati.

10.2 - RISCATTO PARZIALE

Decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, il Contraente potrà effettuare il riscatto parziale del capitale maturato, a condizione che la somma da riscattare non sia inferiore a EUR 2.500,00, trasmettendo l'apposito modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto e copia del documento di identità del richiedente. Il modulo di riscatto dovrà essere inviato tramite raccomandata a/r presso la sede sociale della Compagnia, ai recapiti indicati nel successivo art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

In caso di riscatto parziale, il valore residuo del Contratto Assicurativo, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a EUR 5.000,00.

In caso di riscatto parziale, il Valore di riscatto sarà pari all'importo richiesto dal Contraente, al netto dei costi effettivamente sostenuti per il disinvestimento delle quote e delle imposte applicabili.

L'operazione di disinvestimento, la determinazione del valore di riscatto parziale, nonché il pagamento del capitale, avvengono secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale. Il numero complessivo delle quote detenute dal Contratto Assicurativo si ridurrà in conseguenza dell'avvenuto riscatto parziale.

In caso di riscatto nei primi anni di decorrenza della Polizza, e comunque trascorsi i primi 36 mesi, il Valore di riscatto potrà essere condizionato in modo significativo dall'applicazione da parte della Compagnia dei costi previsti nei primi anni di vigenza del Contratto, tale da non consentire la restituzione di un importo pari al capitale investito nelle quote del Fondo PIR Growth.

Si rinvia al successivo art. 12 per i dettagli circa i costi di riscatto applicati al Contratto Assicurativo.

10.3 - RIDUZIONE

Decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, il Contraente può in ogni momento interrompere il pagamento dei Premi Ricorrenti e decidere successivamente di riprendere il pagamento dei Premi medesimi.

Avvertenza: nel caso di interruzione del pagamento dei Premi, la Compagnia applicherà al capitale nel frattempo maturato i costi previsti dall'art. 11 delle presenti Condizioni, pertanto, il Valore del Contratto potrebbe ridursi in maniera significativa.

ART. 11 - COSTI

Il Contratto Assicurativo prevede l'applicazione dei seguenti costi.

11.1 COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DEL CONTRAENTE

11.1.1 SPESE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO

La Compagnia, per far fronte alle spese di emissione del Contratto, preleva dal Premio versato un costo fisso pari a EUR 100,00 (cento/00).

11.1.2. - COSTI DI CARICAMENTO

I costi di caricamento sono applicati dalla Compagnia sui Premi versati a copertura delle spese amministrative e commerciali per la remunerazione dei soggetti distributori del Contratto Assicurativo. Il prelievo dei costi di caricamento da parte della Compagnia avviene su base mensile.

Tali costi vengono applicati sulla base delle seguenti tabelle a seconda della modalità di versamento del Premio.

Tabella 1 - Premio Ricorrente

Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese
1	0,203%
2	0,192%
3	0,182%
4	0,171%
5	0,161%

In caso di versamento di Premi Ricorrenti, i costi di caricamento vengono applicati secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 sopra riportata, sulla base del versamento dei premi pari a 30 anni.

Per ciascuna rata di Premio Ricorrente viene applicato un costo di incasso pari allo 0,1666% al mese per tutta la durata residua del Contratto Assicurativo.

In caso di versamento dei premi secondo la modalità Premi Ricorrenti per ogni versamento di Premio Aggiuntivo verrà applicato un costo di incasso pari allo 0,1666% al mese.

Tabella 2 - Premio Unico

Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese	Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese
1	0,2559%	6	0,0525%
2	0,2006%	7	0,0309%
3	0,1538%	8	0,0159%
4	0,1125%	9	0,0056%
5	0,0797%	10	0,0009%

Tabella 3 - Costi relativi ai Premi Aggiuntivi In caso di scelta della modalità PREMIO UNICO

Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese	Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese
1	0,2559%	6	0,0525%
2	0,2006%	7	0,0309%
3	0,1538%	8	0,0159%
4	0,1125%	9	0,0056%
5	0,0797%	10	0,0009%

11.1.3 - COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

Per far fronte alla copertura *Caso Morte* viene prelevata dal premio pagato la percentuale annua pari allo 0,10%. Tale costo viene prelevato dalla Compagnia su base mensile.

11.1.4 - COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE (COSTI DI RISCATTO)

Non sono applicati costi in caso di riscatto totale.

In caso di riscatto parziale è applicato un costo di EUR 20,00 sulla somma riscattata.

In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 5° anno di decorrenza del Contratto qualora questo preveda il pagamento di premi ricorrenti, al Valore di riscatto verranno applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 5° anno.

In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 10° anno di decorrenza del Contratto qualora questo preveda il pagamento di un premio unico, al Valore di riscatto verranno applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 10°.

11.2. - COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DEL CONTRAENTE

Costi gravanti sul Fondo:

Nome del Fondo	Commissione di gestione annuale
PIR Growth	0,90%

In aggiunta alle commissioni di gestione di cui sopra previste il Fondo PIR Growth, vengono applicate le seguenti voci di costo:

- commissione per attività di *risk management* del Fondo: massimo 0,1% all'anno, calcolata sul patrimonio del Fondo;
- costo amministrativo sul NAV (Net Asset Value) del Contratto Assicurativo calcolato su base annua e prelevato mensilmente dalla Compagnia pari allo 0,175 % mensile.

11.3. - ALTRI COSTI EVENTUALI

TABELLA DEGLI EVENTUALI COSTI APPLICABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Emissione di un Contratto Assicurativo sostitutivo dell'originale	EUR 50.00 con la condizione che il Contratto Assicurativo originale non esista più o non sia rintracciabile.
Trascrizione di dichiarazioni	EUR 5,00 nonché EUR 0.50 per ciascuna copia
Cambio di contraenza	EUR 25,00
Cessione del Contratto a terzi	EUR 25.00 per ogni cessione
Costituzione di pegno del Contratto	EUR 25.00 per ogni caso di pegno
Cambiamento di indirizzo e diritto di opzione	EUR 0,00
Modifica conto corrente	EUR 5.00
Costo amministrativo per l'emissione di informazioni maggiormente dettagliate sui rendimenti annuali	ogni informazione successiva costa EUR 25.00
Spese amministrative per il cambiamento di contraente e/o beneficiari ed eventuale ricerca e cambio d'indirizzo	EUR 25.00 Tutte le spese saranno addebitate relativo al costo in base al Contratto Assicurativo.
SEPA: Ritorni per gli addebiti diretti alla banca	EUR 10.00
Sollecito di pagamento	EUR 10.00
Emissione di ogni cambiamento del Contratto	EUR 25.00
Sospensione del pagamento dei Premi	EUR 20.00
Riattivazione del Contratto Assicurativo (dopo la sospensione)	EUR 20.00
Revoca	EUR 0,00

ART.12 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

In caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, la Compagnia versa ai Beneficiari la prestazione assicurativa di cui all'art. 5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al decesso, di cui al successivo art. 16.

Laddove i sottostanti in cui sono investiti i premi siano illiquidi o presentino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, il Beneficiario o i Beneficiari potranno richiedere l'assegnazione delle quote del Fondo PIR Growth, se previsto dal regolamento del Fondo medesimo e comunque nei limiti della normativa in vigore.

ART.13 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari compilando l'apposito Modulo Designazione Beneficiari in sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta e può in qualsiasi momento disporre la modifica o la revoca, anche tramite disposizione testamentaria, salvo che il Contraente abbia dichiarato che la designazione è irrevocabile e il Beneficiario abbia accettato il Beneficio.

In ogni caso, la designazione non può essere revocata o modificata dopo la morte dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, o dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario comunichi alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Ove non sia designato alcun Beneficiario, la Prestazione assicurativa sarà corrisposta in favore degli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, degli eredi legittimi dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, dell'ultimo Assicurato rimasto in vita. Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio in relazione al Contratto Assicurativo, con la conseguenza che le somme derivanti dal Contratto Assicurativo non rientrano nell'asse ereditario.

ART.14 - PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, c.c. i diritti derivanti dal Contratto Assicurativo si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART.15 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per consentire alla Compagnia le verifiche necessarie alla liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto, il Contraente, l'Assicurato ed il Beneficiario sono tenuti a trasmettere alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i documenti elencati di seguito.

Recesso:

- richiesta di recesso firmata dal Contraente;
- l'originale del Certificato di Assicurazione e le eventuali appendici.

Riscatto totale:

- richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
- originale del Certificato di Assicurazione ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente;
- copia autenticata (da notaio o dall'anagrafe del comune di residenza) del documento di identità in corso di validità del Contraente;
- formulario FATCA debitamente compilato e sottoscritto dal Beneficiario o dai Beneficiari.

Riscatto parziale:

- richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
- copia del documento di identità in corso di validità del Contraente;

Decesso dell'Assicurato:

- richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
- originale del Certificato di Assicurazione ed eventuali appendici;
- per ogni Beneficiario, la copia autenticata della carta d'identità o del passaporto in corso di validità con menzione del nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità, il codice fiscale ed il certificato di esistenza in vita;
- Certificato di morte dell'Assicurato;
- certificato medico che indichi la causa esatta del decesso;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
- atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato un testamento e l'elenco completo di tutti i suoi eredi. In caso di esistenza di un testamento dovrà inoltre essere inviata una copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo, che dovrà attestare che il testamento sia l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi menzionati, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche degli atti di pubblicazione e degli eventuali verbali di deposito, non ne sussistano altri.
- formulario FATCA debitamente compilato e sottoscritto dal Beneficiario o dai Beneficiari.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta per ciascuna operazione e, in ogni caso, dopo aver ricevuto la rispettiva conferma di disinvestimento delle somme investite nel Fondo PIR Growth.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. I pagamenti saranno eseguiti dalla Compagnia, tramite bonifico, secondo le indicazioni del Contraente o dei Beneficiari.

ART.16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto Assicurativo può essere ceduto a terzi. La cessione ha effetto quando la Compagnia, ricevuta la richiesta da parte del Contraente, notifichi la propria accettazione al cedente e al cessionario.

La richiesta di cessione dovrà essere trasmessa alla Compagnia tramite lettera raccomandata, allegando i documenti di identità del cedente e del cessionario. La richiesta dovrà essere effettuata tramite l'apposito Modulo, completa di modulo antiriciclaggio e formulario FATCA.

Effettuata la cessione, la Compagnia potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto, comprese quelle relative al rapporto con il cedente.

ART.17 - PEGNO E VINCOLO DEL CONTRATTO

Il Contraente può dare in pegno il Contratto Assicurativo oppure vincolarlo a favore di terzi.

Tali atti diventano efficaci al momento della loro annotazione su apposita appendice del Certificato di Assicurazione. L'appendice attestante la costituzione del pegno o del vincolo viene trasmessa al Contraente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza dello stesso indicato nel Modulo di Proposta.

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario delle somme.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal Contratto Assicurativo nei confronti del Contraente.

ART.18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto Assicurativo è disciplinato dalla legge del Liechtenstein, fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

La selezione e l'offerta dei sottostanti e dei relativi investimenti sono regolati in base alla normativa del Liechtenstein. La fase di offerta e collocamento del Contratto Assicurativo è disciplinata dalla legge italiana.

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato.

ART.19 - LINGUA DI REDAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il Contratto Assicurativo e i suoi allegati sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia concordare una diversa lingua di redazione del Contratto.

ART.20 - COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Tutte le comunicazioni del Contraente devono essere indirizzate per iscritto alla sede legale della Compagnia.

Il domicilio del Contraente, a cui verranno indirizzate le notifiche e la corrispondenza per tutta la durata contrattuale, è quello di indicato nel Modulo di Proposta o secondo l'ultimo indirizzo comunicato alla Compagnia. Ogni variazione di domicilio o residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Compagnia.

ART.21 - COMUNICAZIONI

Eventuali comunicazioni nei confronti della Compagnia dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti:

Sikura Leben AG - Servizio Clienti

Gewerbeweg 15 - 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

Tel: +423 23770 00 - Fax: +423 23770 01

E-mail: italia@sikuralife.it - Pec: sikuralebenag@pec.it - Web: www.sikuralife.it

ART.22 - RECLAMI

Eventuali reclami nei confronti della Compagnia dovranno essere inoltrati ai seguenti recapiti:

Sikura Leben AG - Servizio Clienti

Gewerbeweg 15 - 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

Tel: +423 23770 00 - Fax: +423 23770 01

E-mail: reclami@sikuralife.it - Web: www.sikuralife.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dalla risposta al reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia:

- per questioni attinenti al Contratto Assicurativo all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, alle seguenti modalità:
 - per posta, all'indirizzo: Via del Quirinale 21, 00187 Roma
 - via fax al numero +39 06 421133353 oppure +39 06 42133745
 - tramite e-mail all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa a **CONSOB**:
Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, Tel.+39 06 84771 o via Broletto, 7, 20123 Milano, Tel.+39 02 724201 - consob@pec.consob.it;
- per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti.

L'esponente può inoltre rivolgersi all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine della Compagnia:

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 6, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein (FL), Tel.+423 236 73 73.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità per il reclamante di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Si rinvia per maggiori dettagli alle indicazioni riportate sul sito internet dell'Impresa (www.sikuralife.it).

ART.23 - INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia pubblica giornalmente su un quotidiano di diffusione nazionale e sul proprio sito internet www.sikuralife.it il valore della quota del Fondo PIR Growth in cui vengono investiti i Premi entro il 3° giorno successivo alla data di valorizzazione della quota. La Compagnia trasmetterà al Contraente con cadenza annuale l'informativa contrattuale, consistente in valorizzazioni dettagliate relative al Contratto con indicazione del controvalore delle quote investite nel Fondo PIR Growth alla data di rilevamento periodica.

Le valorizzazioni rappresentano la situazione dell'investimento al momento della data di rilevamento e non sono indicative dell'andamento futuro delle quote attribuite al Contratto Assicurativo, che sono soggette a oscillazioni di mercato.

Il Contraente potrà in ogni momento chiedere alla Compagnia, a proprie spese, una dichiarazione scritta circa il valore del Contratto.

Qualora in corso di Contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dal Contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, la Compagnia comunicherà al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

ART.24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contraente riceve l'Informativa privacy e presta il suo consenso al trattamento dei dati, anche particolari, da parte di Sikura Leben AG, in qualità di Titolare di trattamento.

La Compagnia può trasmettere i dati acquisiti, compresi quelli particolari, a terzi, con particolare riferimento ai soggetti che operano nel settore riassicurativo nonché, nei limiti in cui ciò sia necessario, agli intermediari, alla banca depositaria o a soggetti terzi incaricati. I dati potranno essere trasmessi anche al di fuori del Principato del Liechtenstein.

ART.25 - REGIME FISCALE

25.1 - REGIME FISCALE ORDINARIO APPLICABILE AL CONTRATTO ASSICURATIVO IN CASO DI INAPPLICABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI PIR

25.1.1 - IMPOSTE SUI PREMI VERSATI

Il Contratto Assicurativo è un contratto di assicurazione del ramo vita di cui all'art. 2, D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, i premi non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni di cui all'art. 1 della Legge 1216/1961 (per effetto dell'abrogazione dell'art. 1 della Tariffa allegata sub lett. "A" alla citata Legge 1216/1961, ad opera dell'art. 13, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 47/2000).

25.1.2 - DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI VERSATI

Ai soggetti Contraenti fiscalmente residenti in Italia non spetta alcuna detrazione fiscale in relazione ai premi versati a fronte del presente Contratto.

25.1.3 - IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Contratto è soggetto all'Imposta di Bollo di cui all'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972. Ai sensi della legislazione vigente, l'imposta è dovuta in misura pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del valore di mercato dei titoli o prodotti finanziari sottostanti o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso degli stessi (ovvero, in mancanza anche di questi ultimi, sulla base dei premi versati).

La Compagnia ha optato per l'applicazione in Italia dell'Imposta di Bollo in modo virtuale che sarà prelevata alla scadenza del Contratto ovvero al momento del riscatto anticipato.

25.1.4 - ALTRE IMPOSTE ANNUALI SUL CONTRATTO IN ESSERE

Non sono previste imposte annuali a carico del Contraente correlate al Contratto.

25.1.5 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

Fatti salvi i casi di esonero oggettivo di seguito indicati, il presente Contratto Assicurativo, se stipulato da un Contraente persona fisica, fiscalmente residente in Italia, rientra fra le attività finanziarie estere soggette al c.d. monitoraggio fiscale, cui consegue l'obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale del Contraente.

L'art. 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevede che gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistano soltanto per le attività finanziarie estere che siano affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario residente (*ad es.* banca italiana o filiale italiana di una banca estera) o per i contratti comunque "conclusi" attraverso l'intervento di un intermediario finanziario residente, sempre che i flussi finanziari, ed i correlati redditi, derivanti da tali attività estere siano assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dall'intermediario stesso.

Pertanto, alla luce della normativa attualmente vigente in Italia, l'esonero dalla compilazione del Quadro RW con riferimento al presente Contratto potrà operare soltanto nei seguenti casi: **i)** qualora il Contratto sia affidato "in gestione" o "in custodia e amministrazione" ad un intermediario finanziario residente in Italia; oppure **ii)** nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso l'intervento di una società fiduciaria residente in Italia; oppure **iii)** qualora i flussi finanziari, ed i correlati redditi, derivanti dal Contratto siano canalizzati attraverso l'intervento di un intermediario finanziario residente in Italia appositamente incaricato dal Contraente tramite conferimento di un "mandato all'incasso".

25.1.6 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 346/1990 (Decreto sulle imposte di Successione e Donazione) "*le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali (...) stipulate dal defunto sono escluse dall'imposta di successione in quanto non concorrono a formare l'attivo ereditario*".

25.1.7 - IMPOSTE SUI REDDITI

25.1.7.1 - TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE CORRISPOSTE DALLA COMPAGNIA A FAVORE DEI BENEFICIARI DESIGNATI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO O DELL'ULTIMO DEGLI ASSICURATI (C.D. CASO MORTE)

Ipotesi di Beneficiari persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, che ricevono le prestazioni assicurative caso morte fuori dal regime di impresa

Ai fini fiscali, la somma che viene riconosciuta a favore dei Beneficiari designati nel Contratto, al verificarsi del decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato (c.d. *caso morte*) deve essere idealmente scomposta in due parti: **i)** il capitale liquidato dalla Compagnia a copertura del c.d. *rischio demografico* (correlato alla probabilità che si verifichi l'evento assicurato, cioè la morte della persona assicurata) (di seguito, il "**Capitale per Rischio Demografico**"); e **ii)** il capitale riferibile alla componente finanziaria dell'investimento (di seguito, il "**Capitale Finanziario**").

Ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, DPR 601/1973, nel testo attualmente in vigore, le somme percepite dai Beneficiari, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, al verificarsi del caso *morte*, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF") limitatamente al Capitale per *Rischio Demografico* (cioè solo con riferimento all'importo specificamente

riconosciuto dalla Compagnia a titolo di copertura del rischio demografico).

Il Capitale Finanziario corrisposto dalla Compagnia al verificarsi del *caso morte* può invece comprendere una quota qualificabile come reddito di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lettera g-quater), DPR 917/1986 (di seguito, il "**Rendimento caso morte**"), da assoggettare all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, DPR 600/1973 (il "**Imposta sui Rendimenti**"). Attualmente l'Imposta sui Rendimenti è pari al 26% (ridotta al 12,50% per la parte eventualmente riferibile all'investimento medio annuale del Contratto in Titoli di Stato *white-liste*/o equiparati).

L'importo del Rendimento da assoggettare ad imposizione sostitutiva è pari alla differenza (se positiva) tra le somme corrisposte dalla Compagnia, al momento del decesso dell'Assicurato, a titolo di Capitale Finanziario (come sopra definito e determinato in misura pari alla somma complessivamente liquidata ai Beneficiari, diminuita della componente delle stessa riconosciuta a titolo di copertura del rischio demografico) ed il totale dei premi versati dal Contraente, al netto della quota di essi parimenti destinata all'assicurazione del rischio demografico.

In particolare, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare n. 8/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate, l'ammontare della prestazione assicurativa da assoggettare a tassazione in caso di morte corrisponde alla differenza fra il controvalore del Contratto che la Compagnia dovrebbe riconoscere al Contraente, qualora egli esercitasse la facoltà di riscatto totale nella medesima data in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato (coincidente con il c.d. Capitale Finanziario), ed il totale dei premi pagati, al netto di quelli specificamente corrisposti per la copertura del *rischio morte*.

25.1.7.2 - CESSIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO A TERZI: TASSAZIONE DELL'EVENTUALE PLUSVALENZA REALIZZATA DAL CONTRAENTE PER EFFETTO DEL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO A TITOLO ONEROSO

Nel caso in cui il Contraente ceda a terzi, a titolo oneroso, il Contratto Assicurativo (esercitando la facoltà prevista dall'art. 16 del Contratto), l'eventuale plusvalenza emergente per effetto del suddetto trasferimento costituisce un reddito diverso di natura finanziaria di cui all'art. 67, primo comma, lett. c-quinquies, DPR 917/1986 ("**Plusvalenza da Cessione**"), soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (attualmente pari al 26%).

Ipotesi di Beneficiari che ricevono le prestazioni assicurative caso morte nell'ambito del regime di impresa

In relazione all'eventuale liquidazione di somme, a titolo di Capitale per Rischio Demografico, a favore di Beneficiari esercenti attività di impresa, si deve segnalare che la summenzionata esenzione da tassazione (di cui all'art. 34, ultimo comma, DPR 601/1973) spetta esclusivamente in ipotesi di Beneficiari soggetti ad IRPEF che ricevono le prestazioni assicurative erogate a copertura del *rischio demografico fuori dal regime di impresa*.

Pertanto, qualora il Beneficiario sia un soggetto IRES (*ad es.* società di capitali), le somme corrisposte dalla Compagnia al verificarsi del *caso morte* devono essere trattate, ai fini fiscali, unitariamente senza necessità di distinguere il capitale liquidato nelle due componenti (demografica e finanziaria).

In tal caso, il Rendimento imponibile ai fini IRES deve essere quantificato in misura pari alla differenza (se positiva) tra la somma complessivamente corrisposta dalla Compagnia ed il totale dei premi pagati dal Contraente.

Il suddetto Rendimento non è invece rilevante ai fini IRAP.

25.1.7.3 - TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE CORRISPOSTE DALLA COMPAGNIA A FAVORE DEL CONTRAENTE IN CASO DI RISCATTO (TOTALE O PARZIALE) DEL CONTRATTO

Qualora il Contraente eserciti la facoltà di riscatto totale del Contratto (come prevista e disciplinata dall'art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto), il Rendimento tassabile (il "**Rendimento al Riscatto**") è pari alla differenza (se positiva) tra il capitale corrisposto dalla Compagnia in seguito alla dichiarazione di riscatto totale e l'ammontare complessivo dei premi versati dal Contraente.

In ipotesi di riscatto parziale, il Rendimento al Riscatto è invece pari alla differenza (se positiva) tra il capitale corrisposto dalla Compagnia al momento del riscatto parziale e la quota-parte dei premi versati che dovrà considerarsi corrispondentemente disinvestita (che viene determinata in misura percentualmente proporzionale all'entità del riscatto parziale richiesto dal Contraente).

25.1.7.4 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RENDIMENTI A CURA DELLA COMPAGNIA

Poiché la Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazioni di servizi (LPS) ed ha optato per l'applicazione alla fonte dell'Imposta sui Rendimenti in qualità di sostituto di imposta, qualora si verifichino i presupposti per l'assoggettamento a tassazione, l'imposta sostitutiva viene prelevata dalla Compagnia al momento della corresponsione delle somme dovute

in base alle previsioni del presente Contratto (in ordine alle modalità di determinazione di tali somme si rinvia a quanto già precedentemente illustrato in relazione, rispettivamente, al caso morte, al caso vita e alle ipotesi di riscatto).

Pertanto i contribuenti, persone fisiche, che ricevono le prestazioni assicurative fuori dal regime di impresa, non sono tenuti ad assolvere alcun obbligo ai fini della tassazione dei redditi correlati al presente Contratto.

Ai sensi di legge, la Compagnia non applica l'imposta sostitutiva sui Rendimenti corrisposti a soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che esercitano attività di impresa. In tal caso, il percettore deve provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad assoggettare a tassazione i Rendimenti del Contratto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli stessi sono stati percepiti.

25.2 - REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLA CONTRATTO ASSICURATIVO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA FRUIZIONE DEL REGIME DI DETASSAZIONE PIR

Fatte salve le indicazioni di cui alle ai precedenti 25.1.1 a 25.1.5 - le quali rimangono valide ed in ogni caso applicabili, indipendentemente dal fatto che il Contratto possa o meno beneficiare del regime agevolato PIR - va ricordato che le disposizioni normative di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come successivamente modificato dall'art. 57, comma 2, lettere da d) ad f) del D.L. 50/2017 e dall'art. 1, comma 80 della Legge 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), nonché dall'art. 1, commi da 211 a 215 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) hanno introdotto le seguenti agevolazioni di carattere fiscale ("**Agevolazioni PIR**" o anche "**Regime di Detassazione PIR**"):

- **Esclusione da tassazione ai fini dell'Imposta sui Rendimenti** dei redditi di capitale (nella forma dei Rendimenti caso vita e *caso morte* e del Rendimento al Riscatto) che maturano in costanza di Contratto (in ipotesi di riscatto parziale) o alla cessazione del Contratto (in ipotesi di riscatto totale o in caso di morte dell'Assicurato);

- **Esclusione da tassazione ai fini delle imposte sui redditi della Plusvalenza da Cessione** derivante dall'eventuale trasferimento a terzi a titolo oneroso del Contratto Assicurativo (facoltà prevista e disciplinata dall'art. 16);

(a seguire, i Rendimenti e la Plusvalenza da Cessione - ordinariamente assoggettabili ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con aliquota attualmente pari al 26%) - verranno congiuntamente definiti "**Redditi della Polizza**");

- **Esclusione dall'assoggettamento all'imposta sulle successioni** del trasferimento mortis causa del Contratto Assicurativo agli eredi in caso di decesso del Contraente (qualora questi non coincida con la Persona Assicurata).

In caso di contratti di assicurazione sulla vita, le Agevolazioni PIR spettano a condizione che i premi investiti nella polizza siano corrisposti da soggetti persone fisiche, residenti fiscalmente in Italia, nell'ambito di un **piano individuale di risparmio a lungo termine ("PIR")**, sottoscritto al di fuori del regime di impresa, che rispetti le caratteristiche espressamente previste dalle norme istitutive sopra citate.

In particolare, affinché il contraente possa godere del Regime di Detassazione PIR, una polizza vita deve rispettare alcune condizioni essenziali relative a:

a) **Limiti quantitativi** del capitale investito (c.d. "**Limiti di Investimento**"): i premi versati dal contraente non possono superare complessivamente il valore di **€ 150.000=**, con un limite, per ciascun anno solare, di **€ 30.000=**.

b) **Vincoli qualitativi** relativi agli investimenti (c.d. "**Vincoli di Composizione**"):

- Il capitale complessivamente investito nella polizza PIR deve essere destinato almeno per il **70%** (quota "**obbligatoria**") ad **investimenti "qualificati"**, identificati dal comma 102 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2017, negli strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia ("**Imprese ITA**") o da imprese residenti in Stati membri della UE o in Stati SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), che abbiano una stabile organizzazione in Italia ("**Imprese UE/SEE**"); Inoltre, la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

- La restante parte - quindi fino ad un massimo del **30%** (quota "**libera**") del capitale complessivamente investito nella polizza PIR - può essere destinata ad **investimenti "non qualificati"** (*ovvero*, che non hanno le caratteristiche per essere considerati "qualificati" ai sensi del comma 102 sopra citato), dei quali fanno parte anche gli impieghi di liquidità (depositi e conti correnti) che tuttavia sono vincolati anche al rispetto del "Limite di Concentrazione" come definito nella successiva lett. **d**).

- c) Limite di concentrazione del capitale investito (c.d. **“Limite di Concentrazione”**): ai sensi del comma 103 della Legge di Bilancio 2017, non più del **10%** del capitale complessivamente investito nella polizza PIR può essere destinato alla sottoscrizione/acquisto di strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo Gruppo di imprese (dove per “Gruppo” devono intendersi i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo come definiti dalle specifiche norme di settore).
- d) Limite di investimento in liquidità (c.d. **“Limite di Liquidità”**): il summenzionato comma 103 (alla luce dell’interpretazione datane nelle Linee Guida MEF rilasciate a fine 2017, confermata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3/E/2018) dispone altresì che il capitale complessivamente investito in una polizza PIR può essere detenuto:
- fino ad un massimo del **10%** sotto forma di depositi e/o certificati di deposito;
 - e fino ad un ulteriore **10%** in conti correnti (bancari e/o postali).
- e) Divieto di investimento in Paesi non collaborativi (c.d. **“Divieto di Investimento”**): il comma 105 stabilisce infine che i premi versati in una polizza PIR possono essere investiti esclusivamente in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (cfr. **“white-list”** dei cd. **“Paesi Collaborativi”** di cui al D.M. 04/09/1996 e successive modificazioni); ne deriva che – a pena di decadenza dal Regime di Detassazione PIR – è inderogabilmente vietato qualsiasi investimento in strumenti emessi da imprese residenti fiscalmente in **“Paesi Non-Collaborativi”**.

Qualora soddisfatti tutte le condizioni di cui alle lettere da a) ad e) che precedono, una polizza assicurativa del ramo vita può definirsi **“PIR compliant”**.

Poiché Il Contratto Assicurativo è una polizza **PIR compliant**, ne discende che:


- Qualora si verifichi il decesso del Contraente e questi non coincida con l’Assicurato, il trasferimento mortis causa del Contratto Assicurativo in capo agli eredi del Contraente sarà escluso dall’applicazione dell’imposta di successione (e ciò del tutto a prescindere dal momento in cui avvenga il decesso, non essendo a tal fine previsto alcun requisito temporale minimo di detenzione della Polizza in capo al Contraente);
- Al fine di poter godere del regime di detassazione dei Redditi della Polizza, ai sensi del comma 106 della Legge di Bilancio 2017 il Contraente dovrà rispettare l’ulteriore requisito relativo al cosiddetto **“holding period” quinquennale dell’investimento**. Tale condizione temporale dovrà essere verificata esclusivamente in capo al Contraente, il quale potrà fruire del Regime di Detassazione PIR (soltanto) con riferimento:
 - ai Rendimenti conseguiti in seguito al disinvestimento di premi che siano rimasti (ininterrottamente) investiti nella Polizza per un periodo minimo di cinque anni;
 - alla Plusvalenza da Cessione eventualmente realizzata in seguito al trasferimento a titolo oneroso del Contratto Assicurativo a favore di terzi, a condizione che tale trasferimento avvenga trascorsi almeno cinque anni dalla sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente.

Il mancato rispetto del suddetto vincolo di detenzione quinquennale comporta la decadenza dalle Agevolazioni PIR e l’eventuale ripresa a tassazione dei Redditi della Polizza realizzati nel periodo di investimento (ove non assoggettati ad imposizione).

La data a partire dalla quale si deve calcolare l’**holding period** quinquennale decorre dalla data di pagamento di ciascun premio da parte del Contraente. Pertanto, in caso di pagamento di più premi, il rispetto del quinquennio dovrà essere verificato con riguardo alla data di versamento di ciascun premio.

AVVERTENZA: le indicazioni fornite in ordine al regime fiscale del presente Contratto riflettono le norme in vigore alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto e non intendono offrire alcuna garanzia di completezza circa gli obblighi fiscali derivanti dalla sottoscrizione del Contratto Assicurativo o in ordine a qualsivoglia diverso e/o ulteriore profilo fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del Contratto.

È pertanto consigliabile rivolgersi ad un consulente fiscale qualificato per ottenere chiarimenti ed aggiornamenti in merito.



Sikura Life

SIKURA LEBEN AG - Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz - Principato del Liechtenstein (FL)
T +423 23770 00 - F +423 23770 01 - italia@sikuralife.it - www.sikuralife.it